

**Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del piano di
Bianzone**

www.ipratidelranee.wordpress.com
https://www.facebook.com/NoAllaCavaDelRanee

Spett.le
PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Pianif. Territoriale, Energia e Cave
Servizio Cave
c.a. del Dirigente
dott. Italo Rizzi

c.a. dell'Autorità Procedente per la VAS
d.ssa Meago Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO

**OGGETTO: Osservazioni e proposte alla procedura di VAS dell'aggiornamento
del Piano Cave – Settore Inerti – della Provincia di Sondrio**

Il sottoscritto sig. POLINELLI Edj - indirizzo PEC edj.polinelli@pec.commercialisti.it -, residente a Bianzone in via Polinelli n. 3 (CAP 23030 – Provincia di Sondrio – Italia), nella qualità di Presidente del “Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone”, con riferimento al procedimento per l'aggiornamento del Piano Cave – settore inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) – della Provincia di Sondrio e al contestuale avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/ 2014 adottata dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 82, della Legge 7 aprile 2014, n. 56,

premesso

- che il Comitato ha partecipato all'intero procedimento quale **soggetto portatore di interesse**;
- che il Comitato ha presentato specifiche osservazioni in sede di prima conferenza di valutazione datate 21 luglio 2014; ulteriori osservazioni in sede di conferenza intermedia datate 15 ottobre 2014 e infine osservazioni integrative successivamente alla conferenza intermedia datate 17 novembre 2014, tutte volte ad ottenere lo stralcio dal Piano Cave vigente dell'ambito estrattivo identificato B8 - ATEg71 (ora ATEg11) ubicato in Comune di Bianzone, località Ranée ; osservazioni di cui si è tenuto conto solo in modo del tutto marginale, senza comunque darne specifico riscontro all'interno del procedimento di VAS, e che pertanto vengono qui richiamate e confermate *in toto*, ritenendole integralmente valide ed attive a tutt'oggi;
- che, allo stesso modo, altri soggetti (Comune di Bianzone, Comune di Colorina, Comune di Montagna in Valtellina, Comune di Sondrio, Comune di Tirano, ARPA Lombardia, Direzione Generale beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia, Club Alpino Italiano – Sezione Valtellinese di Sondrio, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, Coldiretti Sondrio, Legambiente Media Valtellina, ecc.) già nelle fasi precedenti del

procedimento hanno presentato osservazioni fortemente critiche di cui generalmente non è stato tenuto conto né si è dato riscontro all'interno del procedimento di VAS, e che parimenti devono essere prese in considerazione in questa fase, ritenendole integralmente valide ed attive a tutt'oggi;

- che, a seguito della Presa d'atto della proposta di aggiornamento con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 13 marzo 2015, il Servizio Cave ha invitato il Comitato, quale Ente che ha presentato richieste di modifica al piano cave provinciale, a presentare ulteriori osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,

formula

le seguenti osservazioni e proposte, chiedendo che ne venga dato atto nel prosieguo del procedimento.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

1 - La procedura di VAS intrapresa dalla Provincia di Sondrio è riferita al procedimento di approvazione di un nuovo Piano Cave.

La procedura di VAS intrapresa dalla Provincia di Sondrio (con D.C.P. n. 21 del 24/06/2014, come peraltro emerge dal suo oggetto di indagine rivolto anche a nuove possibilità estrattive rispetto a quelle contemplate dal Piano Cave vigente, è indubbiamente riferita al procedimento di approvazione di un nuovo Piano Cave.

La circostanza porta ad escludere che la procedura di VAS attualmente in corso possa ai sensi della L.R. n. 27/2014 assumere effetti di valutazione ambientale strategica « postuma » del Piano Cave attualmente vigente ai sensi della L.R. n. 27/2014.

Osta a tale eventualità, oltre all'inconciliabilità fra la tempistica di approvazione della legge anzidetta rispetto e quella di avvio del procedimento di VAS in corso, la constatazione che la VAS per sua natura è correlata ad uno specifico piano o programma.

Nell'ipotesi di cui sopra, invece, un'unica VAS verrebbe illegittimamente estesa a valutare due distinti strumenti di pianificazione settoriale (il Piano Cave vigente ed il nuovo Piano Cave di prossima adozione) i quali sono due piani formalmente distinti e differenti per quanto riguarda le previsioni estrattive ed il relativo riferimento temporale, e dovrebbero quindi essere conseguentemente valutati separatamente, con un diverso approccio procedimentale e metodologico, atteso che per il Piano Cave vigente vi è oltretutto la peculiarità (che è anche un paradosso giuridico) di un'indagine dei suoi effetti ambientali da espletare posteriormente alla sua approvazione ed alla sua parziale attuazione. Tale ipotesi configura una fattispecie di "sanatoria ambientale" del piano stesso, che è peraltro del tutto sconosciuta ai lineamenti generali dell'istituto come definiti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

A quest'ultimo riguardo merita di essere evidenziato che il distinto procedimento di VAS che dovesse essere intrapreso per il Piano Cave vigente (di cui, per quanto si dirà oltre, non si ravvisano i presupposti di opportunità e logicità amministrativa) potrebbe riguardare le sole parti inattuato del piano stesso, stante la finalità "prognostica" propria della VAS.

Per quanto sopra riferito la Provincia, qualora intendesse attivarsi, oltre che alla formazione del nuovo Piano Cave, anche per il ripristino dell'efficacia di quello vigente e sospeso in forza della L.R. n. 27/2014, sarebbe tenuta ad avviare una distinta procedura di VAS.

Come sopra anticipato, una tale iniziativa risulterebbe inopportuna ed illogica dal punto di vista dell'economia procedimentale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione della Pubblica amministrazione poiché l'attuale approntamento di un nuovo Piano Cave, ritualmente accompagnato dalla pertinente procedura di VAS, toglie ogni significato ed interesse all'opzione di dotare il Piano Cave esistente di una VAS postuma.

In effetti, al di là della criticità giuridiche di una VAS che non potrebbe logicamente assolvere alla sua funzione (verifica preventiva degli effetti di un piano o programma), la futura entrata in vigore del nuovo Piano Cave porterà alla definitiva caducazione di quello vigente, per cui è ben più ragionevole che la Provincia diriga la sua esclusiva attenzione al nuovo Piano Cave, curandosi di procedere con la massima sollecitudine per gli aspetti di sua competenza e di rapportarsi idoneamente con la Regione affinché, in ossequio al principio di leale collaborazione fra Enti Pubblici, la sua approvazione possa intervenire entro il termine sospensivo annuale degli effetti del Piano Cave vigente, come previsto dalla L.R. n. 27/2014.

In questo modo, con l'entrata in vigore di un nuovo Piano Cave corredato di una preventiva procedura di VAS, e quindi finalmente rispettoso della normativa comunitaria, verrebbero definitivamente risolti e superati i profili di illegittimità che altrimenti deriverebbero dal ripristino dell'efficacia del Piano Cave vigente e si eviterebbe al rischio di subire le altrettanto probabili procedure di infrazione del diritto comunitario.

Per quanto riguarda invece gli aspetti più propriamente di contenuto del progetto del nuovo Piano Cave, ed in particolare della definizione del relativo fabbisogno decennale, si rileva che nella fase di valutazione delle richieste di inserimento di nuovi ambiti estrattivi o di ampliamento di quelli esistenti, molte di queste sono state già preliminarmente rigettate in ragione di criticità del tutto equiparabili a quelle che emergono in relazione all'ambito del Ranée.

Appare, di conseguenza, del tutto logico ed opportuno che anche quest'ultimo venga stralciato dalle previsioni del nuovo Piano Cave.

Si rileva inoltre dagli Elementi Istruttori che risultano stralciati sia la proposta di inserimento del nuovo ATE12 a Montagna in Valtellina sia la proposta di ampliamento dell'ATEg61 a Colorina, essendo pervenute in sede di VAS osservazioni da parte dei Comuni interessati, contrari all'inserimento/ampliamento dell'area estrattiva, che sono state condivise e quindi le richieste sono state completamente rigettate. Le osservazioni presentate dal Comune di Bianzone, fortemente contrarie all'inserimento dell'ambito estrattivo, non sono state accolte, e nemmeno ne sono state fornite le ragioni.

Per tutto quanto sopra esposto, con la presente osservazione il Comitato chiede che nel prosieguo della procedura di VAS in corso per il nuovo Piano Cave con validità decennale si addivenga a prescrivere lo stralcio dell'ambito estrattivo B8.ATEg71- ora ATEg11-, riconoscendo la presenza di elementi di criticità ambientale del tutto equiparabili a quelli che hanno già determinato il rigetto preliminare e anche in sede di VAS della quasi totalità delle numerose richieste di nuovi inserimenti e di una significativa richiesta di ampliamento di ambiti estrattivi di sabbia e ghiaia.

2 – Compatibilità del piano cave con riferimento alla pianificazione e programmazione vigente per l'ATEg11

Il rapporto ambientale – al par. 4 - come richiesto dalla normativa di VAS, riporta un'analisi della coerenza di obiettivi e azioni del nuovo Piano cave-settore inerti con il quadro programmatico e pianificatorio vigente, con riferimento a ben 15 diversi strumenti di programmazione, coerenza che il rapporto ambientale ritiene sempre conseguita.

Il Comitato ritiene, invece, che la previsione dell'ATEg11 in località Ranée sia in netto contrasto con quanto affermato nei principi contenuti nella proposta aggiornamento del Piano cave della stessa Provincia di Sondrio, in quanto:

la tavola 6.8 (Previsioni Progettuali Strategiche) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) individua l'ambito oggetto di studio come “Ambito Agricolo Strategico”, compresa nelle *« aree connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all'attività agricola, all'estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio »* prescrivendone un uso prettamente agricolo ed una totale tutela paesistica;

la tavola 4.8 (Elementi Paesistici e Rete Ecologica) del P.T.C.P. individua la zona come “Territori Contermini ai Fiumi” prescrivendone la tutela paesistica; la stessa rappresentazione cartografica definisce il vicino sentiero Valtellina come “Rete Verde Europea: rete della Valtellina”, riconoscendo una valenza comunitaria al percorso ;

il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) individua il vicino “Sentiero Valtellina” come “Tracciato Guida Paesaggistico”, riconoscendogli valenza ambientale e proponendo un modello per il suo sviluppo basato sulla valorizzazione del territorio ed auspicando la crescita di un turismo ecosostenibile legata al tracciato ;

la Regione classifica la zona come “Miglior Suolo Agricolo” all'interno del sistema rurale lombardo ;

il Piano territoriale d'area Media e Alta Valtellina, efficace dal 18 settembre 2013 inquadra nell'obiettivo 1D - "Sostenere la valenza multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali" l'area interessata fra gli "Ambiti agricoli strategici (Fonte PTCP)" e nell'obiettivo 1E - "Promuovere la rete ecologica" nell'ambito dei "Corridoi ecologici primari (Fonte: elaborazione IREALP)".

Nel PGT del Comune di Bianzone, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale, l'ambito estrattivo in località Ranée ricade all'interno della vasta area di oltre 100 ettari tra la ferrovia e il fiume Adda individuata quale area agricola di salvaguardia (E3).

L'art. 55 delle norme di governo del territorio del PGT riconosce le aree E3 quali aree ad alta valenza paesistica e ambientale, per la tutela del suolo e gravate da vincoli di inedificabilità; in tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

L'art. 51 delle medesime norme individua i criteri generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole prevedendo, tra l'altro, il divieto di qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo - quali le sistemazioni agrarie, i livellamenti, e qualsiasi trasformazione e/o attività - che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti al di sotto della quota di ml. 0,80 dal piano campagna esistente (lettera g).

La tavola DP2 inerente il "Sistema infrastrutturale" del Documento di Piano Comunale adottato individua il tracciato della pista ciclabile che dal sottopasso della Strada Statale percorre il piano di Bianzone per raggiungere l'esistente rete ciclopedonale al Ponte di Stazzona e, costeggiando in sponda destra il fiume Adda, raggiunge il confine comunale con Teglio passando in prossimità dell'area del Ranée dove è prevista la cava. Il percorso previsto è la naturale prosecuzione in destra orografica dell'esistente rete ciclopedonale indicata nella "Tav. 2.3 MAV Quadrante Sud" del Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale di Area Media e Alta valtellina.). L'Amministrazione Comunale di Bianzone ha investito e progetta di investire ingenti risorse, finanziate con risorse pubbliche, per collegare il centro abitato di Bianzone con la rete ciclopedonale da un lato e con il versante retico dei comuni di Villa di Tirano e Teglio dall'altro. La presenza di previsione di pista ciclabile che si collega ad un anello più ampio di valenza addirittura provinciale suggerirebbe di evitare il degrado dell'attuale suolo coltivato con alto pregio agricolo.

In conclusione si tratta di un'area che gli strumenti di programmazione territoriale della Regione, della Provincia e del Comune considerano un ambiente con elevate qualità di pregio agricolo, paesaggistico e ambientale.

Ai fini della VAS deve considerarsi, inoltre, che l'intero territorio del Comune di Bianzone - e quindi anche la loc. Ranée nella quale ricade l'ambito estrattivo B8.ATEg71 - è inserito nell'Ecomuseo delle Terrazze Retiche di Bianzone, riconosciuto al territorio comunale da Regione Lombardia.

In base a quanto finora indicato, relativamente all'ATEb11, non può essere rilevata alcuna coerenza delle previsioni del Piano Cave con il quadro programmatico e pianificatorio vigente; risulta invece un evidente contrasto delle previsioni del Piano Cave con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti, compresi quelli della stessa Provincia, nei quali l'area in questione risulta considerata e tutelata per la sua importanza dal punto di vista agricolo, paesaggistico ed ambientale.

I piani e programmi più direttamente collegati agli aspetti ambientali saranno trattati nel paragrafo successivo, a cui si rimanda.

Il Comitato chiede che le considerazioni sopra indicate siano opportunamente inserite nel nuovo piano cave, prevedendo lo stralcio dell'ATEg11 in località Ranée a Bianzone, in applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base degli studi sulle qualità di pregio agricolo, paesistico e ambientale del piano di Bianzone già evidenziate negli strumenti di programmazione territoriale della Regione, della Provincia e del Comune di Bianzone.

3- Compatibilità del piano cave con riferimento al quadro ambientale di riferimento per l'ATEg11

Il rapporto ambientale – al par. 5 - illustra le caratteristiche, sul territorio della Provincia di Sondrio, dei comparti ambientali:

- ☐ aria e clima;
- ☐ acque superficiali;
- ☐ acque sotterranee;
- ☐ suolo e sottosuolo;
- ☐ biodiversità, flora e fauna;
- ☐ paesaggio e beni storico-culturali;
- ☐ rumori e vibrazioni;
- ☐ settore infrastrutturale per la mobilità;
- ☐ rifiuti,

e, nei paragrafi successivi, riporta un'analisi della compatibilità del nuovo Piano cave con gli obiettivi di protezione ambientale, compatibilità che il rapporto ambientale ritiene sempre conseguita, eventualmente rimandando allo Studio di incidenza.

Per quanto emerso nel corso del procedimento la scheda relativa all'Ambito B8.ATEg71 - ora ATEg11 - di cui :

- all'Allegato A1 degli Elementi Istruttori ;
- al paragrafo 8.2.20 - analisi degli effetti ambientali per ciascun ATE - a pag. 101 del rapporto ambientale datato febbraio 2015, con la relativa scheda ATE a pag. 41-42;
- alla tabella 9.3.9: scheda di valutazione dell'ATEg11 a pag. 232 dello Studio di Incidenza.

deve essere opportunamente integrata e precisata, tenendo conto delle osservazioni già presentate nel corso del procedimento e della relativa documentazione allegata, con particolare riferimento alle seguenti perizie di parte, prodotte in allegato:

- Studio Paesistico dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Andrea Patroni;
- Studio naturalistico dell'area interessata dell'ambito B8.ATEg71 – Dott. Sergio Sgorbati;
- Studio geologico dell'area interessata dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Mario Curcio;
- Studio agronomico delle ripercussioni sul suolo del progetto dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Fausto Gusmeroli.

Rispetto all'analisi degli effetti ambientali per l'ATEg11, si precisa:

STATO DI FATTO E ITER AMMINISTRATIVO ATEg11:

Si precisa che l'area, da secoli a vocazione agricola, è attualmente occupata da prati da sfalcio, coltivazioni a mais e seminativi, (patate, ortaggi, ecc.), con presenza di grandi alberi sparsi e aree boscate (vedi informazioni territoriali sul WEB GIS PUBBLICO della Provincia di Sondrio tematismi DBT - Uso del Suolo – e che il piano del Ranè è un « ambito agricolo strategico ».

Si precisa che **l'attività estrattiva non è mai stata avviata** e che **nessuna autorizzazione/concessione è mai stata rilasciata**; il progetto d'ambito presentato, approvato (in attuazione del Piano Cave sprövvisto di V.A.S.) e mai autorizzato, prevede l'escavazione di un volume di ghiaie e sabbie pari a 137.588 m3 su tre lotti ; si tratta di meno dell'1,5% del volume disponibile di sabbia e ghiaia quantificato a pag. 33 della relazione tecnica.

Si precisa anche che il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA con decreto n. 8187 del 20/8/2010, ma senza che, a monte dell'istruttoria di V.I.A. sul progetto, sia stata fatta la Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano di settore.

CONSEGUENZE SULLA VIABILITA'

L'area oggetto della richiesta di ambito estrattivo ha accesso dalla S.S. 38 attraverso la strada comunale "del Ranè". L'accesso sulla strada statale avviene tramite una stretta strada campestre che si innesca sulla viabilità statale in corrispondenza di un angusto e pericoloso incrocio. L'accesso alla viabilità pubblica comporta anche l'attraversamento della ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello, a pochi metri dalla S.S. 38. L'incrocio stradale e il passaggio a livello in questione non sono assolutamente idonei (per dimensioni della carreggiata, fondo stradale, tipologia degli incroci, segnaletica, pendenza e posizione) a garantire in condizioni di sicurezza un intenso transito di mezzi di trasporto con carichi pesanti, quale si determinerebbe nell'ipotesi di coltivazione dell'ambito estrattivo. Il rapporto ambientale non tiene conto di tale criticità, che dovrà invece essere debitamente valutata;

CRITICITA' PER ABITAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE

L'ambito è posto nelle vicinanze (110 metri in linea d'aria da abitazioni, 30 metri da un complesso agricolo adibito da anni a maneggio per cavalli con annessa residenza, 110 metri da attività di tipo commerciale, artigianale e agricolo, con produzione, trasformazione e stoccaggio di prodotti agricoli da destinare all'uso alimentare) di un insediamento caratterizzato dalla presenza di edifici a destinazione residenziale, agricola, artigianale e commerciale. Si tratta quindi di un ATE ubicato in prossimità di edifici adibiti ad uso produttivo o residenziale. Il rapporto ambientale, invece, con una sconcertante approssimazione, indica una distanza delle abitazioni di circa 200 metri dall'ATE. Le criticità associate alle attività estrattive da svolgersi nell'ambito in esame riferibili alle emissioni acustiche e alla dispersione di polveri devono di conseguenza essere completamente riviste, anche in base alle prescrizioni in tema di impatto acustico di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione, come evidenziato da ARPA LOMBARDIA.

CRITICITA' PER ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Per quanto concerne il rischio idraulico, l'ATEg11 è indicato nel PAI nella fascia di esondazione (Fascia B). Lo Studio di Compatibilità Idraulica, parte integrante del PCP, è datato novembre 2003 e risale quindi a oltre 11 anni fa, senza nessun aggiornamento successivo. E' del tutto evidente che in oltre 11 anni il letto del fiume possa essersi modificato, in particolare in quanto « l'area di cava è posta a lato di un tronco fluviale in cui è marcata la tendenza a depositare... » (pag. 62). La tendenza si è consolidata negli anni : un centinaio di metri più a valle, la Deliberazione n. IX/3400 seduta del 09/05/2012 della Giunta della Regione Lombardia "Programma per l'anno 2012 degli interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dai corsi d'acqua di competenza regionale (R.D. 25 aprile 1904 n. 523 art. 97 lettera M.)" nell'allegato "A" ha stabilito un prelievo di inerti di mq. 10.000, appaltato nel 2015.

Attualmente la quota del Thalweg del fiume Adda che costeggia l'ATE, ben visibile quasi ogni giorno quando la centrale di Stazzona appena a monte non immette le acque nel fiume, è non oltre metri 4 dal piano di campagna, mentre il thalweg indicato nello Studio di Compatibilità Idraulica è a 10 metri esatti dal piano di campagna.

Considerando che la profondità di scavo è prevista in metri 5, le conclusioni dello Studio devono essere capovolte : lo scavo previsto è al di sotto del Thalweg dell'Adda, contravvenendo alle linee guida per l'elaborazione dei Piani delle attività estrattive dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, che prescrivono una profondità massima di scavo di almeno metri 1 sopra la quota del Thalweg del fiume Adda che costeggia l'ATE.

Per quanto riguarda il livello della falda freatica, indicata nello Studio di Compatibilità Idraulica a metri 1,5 e nello Studio di Incidenza a metri 2 dal piano di campagna, è evidente che le norme dell'art. 29 delle NTA del PCP, che prescrivono una profondità massima di scavo non al di sotto di metri 2 dal max livello della falda freatica, non vengono rispettate.

Si ricorda che lo stesso Art. 46 delle NTA stabilisce che le prescrizioni attuative del Piano sono vincolanti e che limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di Piano possono essere concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori o Enti Locali, sentita la Consulta provinciale Cave.

Lo Studio di Compatibilità Idraulica deve pertanto essere aggiornato, perlomeno per l'ambito B8.ATEg71 - ora ATEg11 -, peraltro indicato nello Studio con la sigla ATE13, sconosciuta. Tanto più che ARPA LOMBARDIA sottolinea nelle proprie osservazioni la necessità di evitare fenomeni di inquinamento delle falde e problemi alla circolazione idrica sotterranea, attenendosi alle norme sopra richiamate.

Le conclusioni dello Studio di Compatibilità Idraulica, se aggiornate alla situazione attuale, non possono che stabilire la necessità dello stralcio dell'ATEg11 dal piano cave.

CRITICITA' PER IL SUOLO

Il rapporto ambientale nulla dice sulle conseguenze per il suolo, costituito da giacimenti di sabbie e ghiaie formati dai depositi alluvionali del fiume Adda, sui quali si sono depositati nel corso dei secoli materiali più fini per circa 1 metro e si è poi formato il suolo agricolo attraverso una coltivazione secolare dei terreni.

Sotto l'aspetto litostratigrafico (geologico in s.s.) la sostituzione della sequenza sabbiosa-ghiaiosa con materiale eterogeneo di terra e scarto di rocce da scavo provoca nel sito **variazioni di facies** e altera in modo irreversibile l'originale tessitura e/o granulometria e stratigrafia del sito, nonché la compattezza.

La modificazione litologica apportata al sito provocherà inesorabilmente variazioni significative nel senso dello stato di compattazione del terreno con immancabili e indesiderati effetti di cedimenti e assestamenti topo-geologici (subsidenze localizzate).

Sotto l'aspetto idrogeologico la rimozione di parte dello strato sabbioso-ghiaioso con la sostituzione e il riporto di materiale terrigeno e litoide eterogeneo, induce nel sottosuolo gravi modificazioni alla falda freatica presente, nel senso che condiziona la sua circolazione sia orizzontale che verticale.

Le interazioni tra la falda sotterranea e il corso d'acqua (fiume Adda o la Roggia Ranée) possono essere ostacolati e rallentati notevolmente.

Sotto l'aspetto idrologico la presenza di un sottosuolo alterato e sostanzialmente modificato nella tessitura, nella composizione granulometrica e con contrastanti valori di permeabilità ha un'influenza anche sulla circolazione superficiale all'interno sia della Roggia Ranée sia del canale colatoio ("rugial"), attualmente attivo, nel senso che può condizionare nel bene e nel male lo scorrimento al loro interno.

Le principali criticità relative all'aspetto agronomico riguardano le modificazioni dei suoli a seguito degli interventi di coltivazione della cava che comportano i seguenti impatti e rischi per i suoli ed il loro utilizzo agricolo:

- danni agli apparati radicali dei cotici erbosi riducendone la loro attività ;
- diminuzione della fertilità per alterazione del sistema integrato stratigrafico del suolo ;
- possibile riduzione della quantità d'acqua che il suolo mette a disposizione della vegetazione ;
- conseguente alterazione della capacità di ritenuta idrica e della risalita capillare alle falde dell'acqua, prerogative importanti per l'equilibrio ecologico del sistema suolo.

Ulteriori interessanti approfondimenti sono contenuti nella relazione idro-geologica del dott. Mario Curcio e nella relazione agronomica del dott. Fausto Gusmeroli già agli atti.

VINCOLI E VALENZE AMBIENTALI

Il rapporto ambientale indica che l'area oggetto di richiesta di ambito ricade all'interno del corridoio ecologico del fiume Adda e degli elementi di primo livello della RER della Lombardia.

Il rapporto ambientale e lo studio di incidenza omettono di indicare che l'area oggetto di richiesta di ambito ricade altresì entro la distanza di 1 Km dalla fascia di connessione in comune di Tegliò, e a breve distanza da un'altra fascia di connessione dalla parte opposta della piana del Ranèe, al confine con Villa di Tirano – vedi elaborato cartografico pag. 261 dello Studio di incidenza) fra opposti versanti individuati nella Rete ecologica provinciale dal PTCP e dal progetto "Realizzazione di tre corridoi ecologici di fondovalle in provincia di Sondrio" come esplicitato a pag. 108 del documento di Scoping del giugno 2014. Entro tale distanza si è previsto, sempre nel documento di scoping, di procedere ad effettuare lo Studio di Incidenza per gli ambiti territoriali estrattivi che potenzialmente generano su di essi effetti cumulativi dovuti alla vicinanza di altri ATE. Sulla sponda opposta del fiume Adda, ad una distanza inferiore a 850 metri in linea d'aria (e non a « circa 1km » come riporta la scheda ATE, è indicato l'ATE inerti B8.ATEg70 nella località Calcarola in Comune di Tegliò, la cui vicinanza genera effetti cumulativi sia sulla Rete ecologica regionale sia su quella provinciale a cui le aree appartengono ed in tutto il circondario antropizzato esistente.

Lo Studio di Incidenza, alla tabella 9.3.9 - scheda di valutazione dell'ATEg11- a pag. 232, prendendo atto dell'elaborato cartografico pag. 261, riconosce che la rete ecologica risulta potenzialmente compromessa in quanto si rischia di frammentare e isolare importanti elementi della stessa e ritiene che l'incidenza della proposta di ATE è significativa, ma si limita a proporre delle misure di mitigazione non specifiche ma valide per tutti gli ATE della Provincia, e quindi del tutto generiche e inefficaci.

Il rapporto ambientale riconosce che l'ambito ricade interamente all'interno delle fasce fluviali del fiume Adda e della roggia Ranèe tutelate da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 all'art. 142 comma 1 lett. c) e risulta inoltre interessato dalla presenza di aree coperte da bosco ai sensi del D.Lgs. 42/04 all'art. 142, comma 1 lett. g), ma non evidenzia particolari criticità, senza nemmeno rimandare allo studio di incidenza. Inoltre il punto è trattato con un'approssimazione sconcertante. Cosa significa ad es. la frase: « un nucleo boscato potrebbe essere interessato dalle attività estrattive, » quando in quel nucleo boscato è prevista l'escavazione ?

Al contrario, la Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, nelle osservazioni presentate in sede di prima conferenza di valutazione e che in questa sede si intendono integralmente richiamate, ha espresso un parere negativo in merito a qualsiasi progetto di cava nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche se proposto come ampliamento di cave esistenti, chiedendo lo stralcio di tutti gli ambiti non attuati e non ancora autorizzati.

Per quanto riguarda il disturbo arrecato alla fauna selvatica e all'ornitofauna si rileva la sconcertante approssimazione con cui è trattata la questione ; in particolare si evidenzia l'assenza, sia nel Rapporto Ambientale che nello Studio di Incidenza, di studi di dettaglio sulle popolazioni faunistiche che interessano le aree interessate dalle proposte di attività estrattive e sull'impatto che le attività possono indurre su di esse.

Si propone anche un approfondimento delle ricadute del progetto per le popolazioni apistiche, visto che il piano del Ranèe, e l'area dove è prevista la cava in particolare, sono utilizzate anche per l'apicoltura da operatori apistici professionali aderenti al Comitato.

Come ben noto, il contesto d'inserimento dell'ambito si caratterizza per la presenza di prati, seminativi, filari alberati frangivento e fasce boscate spontanee lungo le sponde dell'Adda e dentro l'ambito B8.ATEg71, costituendo un unicum formatosi nel corso degli ultimi secoli che verrebbe irrimediabilmente compromesso dal progetto di escavazione, come evidenziato nel paragrafo « Compatibilità dell'attività estrattiva in rapporto alle componenti ambientali » dello Studio naturalistico del prof. Sgorbati e ulteriormente approfondito nello Studio botanico del prof. Sgorbati in allegato.

Notevoli approfondimenti in merito sono contenuti nella relazione ambientale del dottor urbanista Andrea Patroni già agli atti, con particolare riferimento alla significativa "tabella 2 - Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del luogo."

Il rapporto ambientale minimizza anche gli aspetti visivi della previsione di cava, affermando che l'area risulta scarsamente visibile dalla SS38, ma omette di considerare che l'area è ben visibile dall'intero conoide di Bianzone e dai terrazzamenti coltivati a vigneto, in primis da quelli della tenuta La Gatta, posta proprio di fronte all'ATEg71.

Dopo aver omesso/minimizzato diversi aspetti, il rapporto ambientale riconosce che l'alterazione degli elementi paesaggistici è considerarsi significativa, ma considera tale alterazione temporanea, proponendo nello studio di incidenza le misure generiche e inefficaci già prima commentate.

Si chiede che le osservazioni della Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e i contributi delle perizie prodotte dal Comitato siano opportunamente valutate.

VALUTAZIONI RIEPILOGATIVE DELLE ANALISI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Come sottolineato anche dal Club Alpino Italiano della Regione Lombardia nelle proprie osservazioni, già depositate, le analisi presentate nell'ambito del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza sono quasi sempre puramente qualitative, prive di valutazioni quantitative di qualsivoglia tipo (anche tipologiche o di natura bibliografica) e di raffronti con i limiti di normativa, in difformità a quanto indicato dal **D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**: "nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente".

Ancora, il **D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** indica che nel Rapporto Ambientale debbono essere descritti i "possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi".

Il documento Presentazione stato avanzamento - Conferenza di valutazione intermedia del 16 ottobre 2014 – a pag. 11 presentava la tabella relativa alla "Stima degli effetti su sistemi e comparti ambientali" contenente il quadro dei vincoli e delle criticità ambientali dello scenario di Piano Cave; la tabella è reinserita nel rapporto ambientale al par. 5.1 – quadro dei vincoli e delle criticità ambientali, con un copia-incolla, senza alcuna modifica malgrado le precise osservazioni tempestivamente presentate dal Comitato e dal Comune di Bianzone; alla tabella è opportuno aggiungere anche le interferenze dell'ambito ATEg11, oltre a quelle già individuate, con la rete viaria e con le Aree Natura 2000; si riporta di seguito tale tabella opportunamente integrata.

**Stima degli effetti su sistemi e comparti ambientali****Quadro dei vincoli e delle criticità ambientali dello scenario di Piano Cave**

Compatibilità ambientale del Piano

ATE	Nuovo scenario di Piano	Presenza di ricettori sensibili/nuclei abitati	Interferenza con la rete viaria	Interferenza con aree agricole	Vicinanza a corpi idrici superficiali	Presenza di vincoli paesaggistici	Interferenza con Aree Natura 2000	Interferenza con aree naturali protette	Interferenza con elementi della rete ecologica	Interferenza con aree boscate
B7 ATE g51										
B7 ATE g52										
B7 ATE p53										
B7 ATE p54										
B7 ATE p55										
B7 ATE p56										
B7 ATE p57										
B8 ATE g58										
Pg1-Pp1 Cave di riserve										
B8 ATE g61										
B8 ATE g62										
B8 ATE g63										
B8 ATE g64										
B8 ATE g65										
B8 ATE g66										
B8 ATE g67										
B8 ATE g68										
B8 ATE g69										
B8 ATE g70										
B8 ATE g71										
B8 ATE p72										
B8 ATE p73										
B8 ATE q74										
n.14 Lovere										
Legenda		Aggiornamento normativa		Ampliamento		Risorsa esaurita		Nuovo inserimento		

Per quanto esposto successivamente al punto 5 della presente relazione esiste nei fatti anche un'interferenza con le aree naturali protette, dato il ruolo di connessione del piano del ranee, insieme aella piana di Calcarola sulla sponda opposta dell'Adda (vedi Allegato : Parere tecnico siti Natura 2000).

Anche il par. 7 del rapporto ambientale - Analisi della compatibilità del Piano cave con gli obiettivi di protezione ambientale -porta ad escludere il progetto dell'ATEg11.

La tabella degli obiettivi e criteri di piano che soddisfano i criteri di compatibilità ambientale – a pag. 79 -, alla luce di quanto finora esposto, non può che avere come logica conseguenza lo stralcio del progetto dell'ATEg11.

Il Comitato rileva che il Rapporto Ambientale, al par. 8.2.20 (B8 ATE g71) ATEg11 - Località Ranee in Comune di Bianzone ha omesso o non ha adeguatamente valutato gli elementi di criticità legati ai fattori ambientali e chiede che la scheda tecnica dell'ambito estrattivo ATEg11 venga rivista ed integrata sulla base delle osservazioni sopra formulate e che, di conseguenza, si pervenga allo stralcio dell' ambito estrattivo dal Piano Cave.

4 - Nuovo scenario di piano: il ruolo del Comitato

Il rapporto ambientale riporta nella scheda dell'ATEg11 di cui all. 1 – schede degli ambiti territoriali estrattivi - che l'approvazione del progetto attuativo relativo alla porzione occidentale dell'area "a1" e corrispondente alla seconda fase del lotto 3, è stato fortemente contrastato da 5 proprietari di 8 mappali e dal Comitato per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone.

Il rapporto ambientale omette di chiarire che al Comitato hanno aderito non solo i 5 proprietari della porzione occidentale dell'area « a1 » che hanno rifiutato le offerte di monetizzazione ricevute (pertanto la cava potrebbe essere realizzata solo espropriando i terreni ai legittimi proprietari), ma anche la quasi totalità dei proprietari dei terreni dell'intero ATE e tutti i coltivatori dei terreni interessati dall'ambito estrattivo e di tutta l'area agricola del piano del ranè, per la maggior parte soci e conferenti della Latteria Sociale di Chiuro, l'intera filiera delle associazioni agricole provinciali e degli organismi di rappresentanza, oltre a varie associazioni rappresentative della società civile (vedi allegato già agli atti: chi aderisce al comitato).

Si rileva che la petizione « SALVIAMO L'AREA AGRICOLA DEL RANÈ - NO ALLA CAVA » sostenuta da oltre 2400 firme di cittadini è stata presentata al Consiglio Provinciale, al Consiglio Regionale e al Parlamento Europeo, dove prosegue l'esame del procedimento.

Si rileva che i comuni di Bianzone, Montagna in Valtellina, Piateda, Sondrio, Torre di Santa Maria e Villa di Tirano, nel periodo tra il novembre 2013 e il gennaio 2014 hanno deliberato in merito al piano cave provinciale - settore inerti - con osservazioni e proposte, chiedendo specificatamente, nella maggior parte dei casi lo stralcio della cava del ranè, o comunque la tutela dei suoli agricoli.

In particolare il Comune di Bianzone, che ha chiesto lo stralcio dell'ambito estrattivo già dal 2011, ha presentato specifiche osservazioni in relazioni all'Ambito B8.ATEg71 in sede di prima conferenza di valutazione, ulteriori osservazioni in sede di conferenza intermedia e infine osservazioni integrative successivamente alla conferenza intermedia, sempre chiedendo lo stralcio dell'ambito, senza che nemmeno ne venga dato atto nel rapporto ambientale, dove il Comune di Bianzone non viene nemmeno citato.

Rapporto del Comitato con le Istituzioni

Giova ricordare che il "Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone" è stato costituito in data 28 marzo 2011 con la finalità di preservare un'area di notevole pregio agricolo ed elevata valenza paesaggistica in località "Ranè" in comune di Bianzone, nella media Valtellina in Provincia di Sondrio, considerando che lo stato dell'area e la sua rilevanza di interesse pubblico verrebbero irrimediabilmente pregiudicati dall'attuazione del vigente Piano cave provinciale, che individua, sulla stessa, un ambito estrattivo di materiali inerti.

Dopo aver incontrato due volte l'allora Presidente della Provincia di Sondrio e a seguito di due audizioni presso la VI Commissione Ambiente e P.C. del Consiglio regionale della Lombardia, il Comitato ha dovuto rivolgersi alle Istituzioni comunitarie per avere il riconoscimento delle proprie ragioni.

Il Comitato, in più occasioni, già dalla sua costituzione nel 2011, ha fatto presente alla Provincia di Sondrio e alla Regione Lombardia che il piano cave provinciale vigente e ora sospeso, pur rientrando fra quelli che possono avere effetti significativi sull'ambiente ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel corso della quale avrebbe potuto e dovuto trovare composizione la conflittualità tra esigenze estrattive e la preservazione ambientale del territorio.

La Regione, nelle due audizioni presso la VI Commissione Ambiente e Territorio, ha sempre evidenziato la necessità che ogni proposta di modifica del piano cave partisse dalla Provincia. La Provincia di Sondrio, con comunicato stampa in data 2 marzo 2012, ha sostenuto che la tempistica di approvazione del piano lo escluderebbe dalla procedura di VAS, e, ancora, in sede di discussione della petizione “SALVIAMO L’AREA AGRICOLA DI PREGIO DEL RANÈE - NO ALLA CAVA” accompagnata da oltre 2400 firme di cittadini di tutta la provincia, in VI Commissione Consiliare, in data 17 settembre 2013, ha sostenuto la medesima tesi.

Nel 2013, a supporto della Denuncia alla Commissione Europea datata 20 giugno 2013 protocollata con numero CHAP(2013)02036 e della Petizione al Parlamento Europeo datata 16 luglio 2013 protocollo 12654/2013 da parte del Comitato, l’europarlamentare Andrea Zanoni ha presentato al Parlamento Europeo, l’interrogazione ad oggetto: “ Violazione della Direttiva 2001/42/CE per mancato assoggettamento a VAS del Piano Cave della Provincia di Sondrio”.

In risposta all’interrogazione, il Commissario UE all'Ambiente, Janez Potoknic, a nome della Commissione, ha confermato il 22 luglio 2013 -prot. IT E-006090/2013- che “la Commissione è consapevole dell’omissione delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) a norma della direttiva 2001/42/CE per i piani cave provinciali della Lombardia (Varese e Bergamo), che riflette il recepimento tardivo della direttiva in Italia”, e che “nel quadro dell’indagine PILOT 2706/11/ENVI la Commissione ha chiesto informazioni sull’applicazione della direttiva VAS a tutti i piani cave provinciali della Lombardia, anche per la Provincia di Sondrio”.

In risposta alla denuncia, la Commissione Europea, Direzione generale ambiente, con lettera datata 15.05.2014, prot. CHAP(2013)2036/D/005 a firma Ian Codescu, indirizzata direttamente al Comitato, ha integralmente accolto la denuncia del Piano Cave della Provincia di Sondrio e informato dell’impegno della Commissione di chiedere alle Autorità italiane di modificare/aggiornare l’esistente Piano, e di effettuare la procedura di VAS per l’intero Piano Cave.

Anche la Commissione per le petizioni presso il Parlamento Europeo, con lettera datata 5 maggio 2014, ha comunicato al Comitato di aver iniziato l’esame della petizione.

La Regione Lombardia, con nota datata 31 luglio 2013 a firma del Dirigente della Direzione Generale Ambiente dott. Angelo Elefanti, (già agli atti) indirizzata all’Avvocatura della Regione e successivamente inoltrata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche Europee, ottemperando alla specifica richiesta della Commissione UE,

- ha confermato che il Piano cave della Provincia di Sondrio, carente della procedura di VAS, non è in grado di garantire un adeguato livello di tutela ambientale.
- ha informato la Commissione Europea di voler porre rimedio all’infrazione della normativa comunitaria e di aver già in corso una valutazione circa le misure regionali da intraprendere, come già deciso per i piani cave di Varese e Bergamo, per evitare una procedura di infrazione comunitaria.

Successivamente, con nota prot. 9398 del 2 aprile 2014, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato alla Regione Lombardia che la Commissione Europea chiede le valutazioni della mancata sottoposizione a VAS, tra l’altro, del Piano cave di Sondrio.

Finalmente, con nota datata 17/04/2014 prot. SO n. 11115 la Provincia di Sondrio ha comunicato di aver predisposto la proposta di Aggiornamento del PCP – settore inerti – e della relativa VAS e infine con deliberazione del consiglio provinciale adottata dal presidente della provincia n. 21 del 24 giugno 2014 ad oggetto: aggiornamento del piano cave provinciale settore inerti e della relativa VAS si è proceduto all’approvazione del documento Programmatico e all’ avvio del procedimento.

Dopo aver rappresentato il proprio punto vista in specifici incontri con l’Assessore Regionale all’Ambiente e anche con il Ministro delle politiche agricole, in sede di prima conferenza di valutazione, con osservazioni presentate il 21 luglio 2014, il Comitato chiedeva «**l’immediata sospensione dei procedimenti amministrativi non ancora sfociati nel rilascio dell’autorizzazione/concessione all’attività estrattiva, in attesa che venga posto rimedio alla carenza della Valutazione Ambientale Strategica del vigente Piano Cave provinciale**”.

Con deliberazione 1° ottobre 2014 – n. X/479 il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 27 del 1° ottobre 2014 pubblicata sul BURL del 1° ottobre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo intitolata *Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava*, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla presa d'atto del rapporto ambientale elaborato nel processo di VASe comunque per non oltre 12 mesi. La finalità della legge (art. 1, comma 2) è quella di superare la procedura di infrazione comunitaria aperta dalla Commissione Europea in quanto il piano cave della Provincia di Sondrio è stato approvato senza essere stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

Ancora una volta il Comitato ha dovuto far sentire la propria voce a tutela della legalità con le osservazioni integrative datate 15 ottobre 2014, chiedendo alla Provincia di prendere atto della sospensione decisa dalla Regione riguardo a un'autorizzazione rilasciata in modo illegittimo. La Provincia, con comunicato stampa del 21 ottobre 2014, ha recepito l'osservazione e annullato l'atto in autotutela.

Preme ribadire in questa sede che il Comitato ha sempre interagito con le Istituzioni locali e regionali con un approccio costruttivo e sulla base di motivazioni il più possibile ponderate, rivolgendosi alle Istituzioni comunitarie solo quando ha trovato chiusa ogni possibilità di dialogo e confronto.

Ora le Istituzioni competenti hanno la possibilità di rimediare, rispetto al PCP, a una situazione di illegalità (tale si deve definire il mancato rispetto delle norme comunitarie), ma soprattutto possono forse, con riferimento alle attività estrattive e non solo, pensare a una politica più attenta al consumo di suolo e più rispettosa dell'ambiente.

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione 1 ottobre 2014 – n. X/478 intitolata *Ordine del giorno concernente attività estrattive di cava: nuova normativa per la disciplina della coltivazione della coltivazione di sostanze minerali di cava*, ha impegnato il Presidente e la Giunta Regionale a prevedere un percorso partecipativo per definire i contenuti di un nuovo progetto di legge per la regolamentazione delle attività di escavazione in Lombardia in sostituzione della l.r. 14/98 e successive modifiche.

Il Comitato ritiene necessario un drastico cambio di rotta rispetto alla politica del consumo del territorio e del suolo agricolo che ha finora prevalso anche in Provincia di Sondrio, rimettendo al centro l'ambiente e il territorio per le potenzialità durature che esprimono anche sotto l'aspetto economico (turismo e agricoltura di qualità basata sui prodotti tipici del territorio), abbandonando le scelte di corto respiro che hanno finora prevalso attraverso lo sfruttamento ed il consumo indiscriminato ed irreversibile di tali beni ambientali e paesaggistici.

5- Proposta operativa del Comitato

La previsione di cava non ha seguito nella stesura del Piano Cave, in ragione:

- delle caratteristiche ambientali locali e a favore del mantenimento della vocazione agricola del contesto territoriale di inserimento;
- delle caratteristiche ambientali e morfologiche dell'area e degli indirizzi di tutela della stessa riscontrabili nel Piano Territoriale Regionale, nel Piano Paesistico Regionale (art. 19), Piano territoriale d'area Media e Alta Valtellina, nel PTCP e nel P.G.T. comunale;
- dell'importanza che quest'area assume come corridoio ecologico di connessione fra le numerose zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) individuate sui versanti retici ed orobici e fondamentali per la protezione della biodiversità locale secondo le indicazioni della rete Natura 2000 (direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE) (vedi Allegato : Parere tecnico siti Natura 2000). La protezione della flora e della fauna nei SIC e ZPS assume valore e significato solo se tali aree vengono fra loro interconnesse da corridoi ecologici che permettano alle popolazioni della stessa specie di aree adiacenti (meta-popolazioni) di scambiare materiale genetico. La sopravvivenza delle meta-popolazioni nel lungo periodo è legata al flusso genico che, in un territorio fortemente urbanizzato come il fondovalle valtellinese, viene assicurato solo dalla presenza di corridoi ecologici che, individuando percorsi naturali e seminaturali attraverso l'area urbanizzata, interconnettono il versante retico con quello orobico.

Un approfondito studio del WWF individua, in tutta la provincia di Sondrio, solo 17 corridoi ecologici che attraversano il fondovalle valtellinese. Di questi solo quattro riguardano il fondovalle fra Sondrio e Tirano. Uno di questi, riportato in figura come n.1 – Teglio, si colloca fra il fondovalle di Teglio e Bianzone, comprendendo proprio la piana del Rané interessata dalla cava, a breve distanza da un'altra fascia di connessione dalla parte opposta della piana del Ranè, al confine con Villa di Tirano – vedi elaborato cartografico pag. 261 dello Studio di incidenza).

È evidente l'importanza che la piana del Ranè assume nell'ambito della rete ecologica provinciale di Natura 2000, la cui integrità viene compromessa dalla distruzione di un importante corridoio, come è del resto riportato nello stesso documento di scoping di revisione del piano cave (B8 ATE g71 considerato elemento primario della RER, rete ecologica regionale, nella valutazione d'incidenza). La cancellazione di uno dei pochi corridoi ecologici rimasti fra Sondrio e Tirano contribuisce a rendere sempre più insormontabile per la fauna e la flora il fondovalle valtellinese, con conseguenze per il futuro della biodiversità di tutta la provincia ;

- delle criticità per le acque superficiali e sotterranee in caso di mancato rispetto delle profondità massime di scavo contravvenendo alle norme di cui all'art. 29 delle NTA, e le linee guida per l'elaborazione dei Piani delle attività estrattive dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ;
- della modificazione litologica apportata al sito che provocherà inesorabilmente variazioni significative nel senso dello stato di compattazione del terreno, con immancabili e indesiderati effetti di cedimenti e assestamenti topo-geologici (subsidenze localizzate);
- del fatto che l'aspetto idrogeologico (la rimozione di parte dello strato sabbioso-ghiaioso con la sostituzione e il riporto di materiale terrigeno e litoide eterogeneo) induce nel sottosuolo gravi modificazioni alla falda freatica presente, condizionando la sua circolazione sia orizzontale che verticale;
- delle interazioni tra la falda sotterranea e il corso d'acqua (fiume Adda o Roggia Ranè) che possono essere ostacolati e rallentati notevolmente;
- della conseguente presenza di un sottosuolo alterato e sostanzialmente modificato

nella tessitura, nella composizione granulometrica e con contrastanti valori di permeabilità che ha un'influenza anche sulla circolazione superficiale all'interno sia della Roggia Ranée sia del canale colatoio ("rugial"), attualmente attivo, nel senso che può condizionare nel bene e nel male lo scorrimento al loro interno.

- delle modificazioni dei suoli conseguenti agli interventi di coltivazione della cava, che comportano i seguenti impatti e rischi per i suoli ed il loro utilizzo agricolo:
 - dei danni agli apparati radicali dei cotici erbosi riducendone la loro attività;
 - della diminuzione della fertilità per alterazione del sistema integrato stratigrafico del suolo;
 - della possibile riduzione della quantità d'acqua che il suolo mette a disposizione della vegetazione;
 - della conseguente alterazione della capacità di ritenuta idrica e della risalita capillare alle falde dell'acqua, prerogative importanti per l'equilibrio ecologico del sistema suolo;
- dei potenziali effetti negativi correlati alla dispersione di polvere e alla generazione di rumore, in un'area ritenuta importante per la componente eco sistemica;
- delle gravi e nocive conseguenze sulla salute pubblica dovute alla presenza a poca distanza di abitazioni ed edifici adibiti ad attività di tipo commerciale, artigianale e agricolo con produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli da destinare all'uso alimentare ;
- dell'elevato livello di pericolosità connesso all'aggravio di utilizzo dell'attuale sistema viabile agreste, che si innescia con la ferrovia e la viabilità statale principale in corrispondenza di un incrocio stradale e di un passaggio a livello non idonei (per dimensioni della carreggiata, fondo stradale, tipologia degli incroci, segnaletica, pendenza e posizione) ad assicurare un intenso transito di mezzi di trasporto con carichi pesanti e con potenziali emissioni, durante il transito, di polveri o di fanghi;
- del contrasto con le previsioni urbanistiche di livello comunale e sovracomunale, che oltre a individuare l'area come ambito agricolo strategico (E3) prevedono la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra le infrastrutture di recente realizzazione quali il "Sentiero Valtellina" ed il sottopasso ciclopedonale di Bianzone, elemento di raccordo con il percorso della "Via dei Terrazzamenti";
- dell'alta sensibilità paesistica che il sito presenta, anche alla luce delle considerazioni riportate nella approfondita relazione del dott. urb. Andrea Patroni già agli atti di questa Provincia.

Accenni naturalistici:

Non va sottovalutato l'aspetto strettamente naturalistico dell'area, meritevole di conservazione ed eventualmente di valorizzazione anche per la vicinanza del fiume Adda ancora in alveo naturale, per la presenza della roggia del Ranée e di un reticolo idrico particolarmente significativo.

La realizzazione della cava del Ranée comporterebbe inevitabilmente la perdita o riduzione di habitat disponibile per le specie animali stanziali e non, oltre che per le specie vegetali presenti.

Gli effetti negativi sarebbero sicuramente conseguenti a:

- emissioni in atmosfera di polveri e sostanze inquinanti ;
- disturbo connesso al rumore prodotto nel corso delle attività estrattive ;
- immissione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo di sostanze dannose per la fauna acquatica o per la fauna legata a tale ambiente.

La cava, inoltre, comporterebbe una ulteriore barriera artificiale ai necessari spostamenti di alcune specie animali presenti nel corso delle stagioni, e la sua coltivazione comporterebbe uno sconvolgimento probabilmente irreparabile degli equilibri naturalistici raggiunti ed in continua e sensibile evoluzione spontanea adattativa.

Proposta di valorizzazione didattico-naturalistica:

Le caratteristiche dell'area interessata, descritte nelle schede allegate al documento di scoping ed al documento programmatico, così come modificate ed integrate nella scheda redatta dagli esperti nominati dal comitato del Ranée, unitamente alla vicinanza ed alla previsione, negli strumenti di pianificazione e governo del territorio vigenti, di nuova viabilità ippo-ciclo-pedonale, oltre alla vicinanza del fiume, la presenza di rogge antiche e di aree boscate spontanee, rendono l'intera Piana del Ranée ideale per un eventuale valorizzazione sotto il profilo didattico-naturalistico e non solo, predisponendo le basi per realizzare una "nuova realtà" originale e nel contempo educativa sul territorio che tocchi molteplici settori, tenendo conto come fine ultimo quello di tutelare il patrimonio naturale e paesistico esistente.

Si ricorda anche che il PGT Comunale di Bianzone vigente prevede, nell'intera zona periferica e limitrofa all'area interessata dalla richiesta di ambito estrattivo in fregio al fiume Adda, una nuova viabilità per percorsi ciclo-pedonali (T. PR3).

La valorizzazione dell'area del Ranée in termini didattico-naturalistici, agricoli, ricreativi, sportivi e scientifici è l'unica "coltivazione" accettabile se si vogliono "conservare" le peculiarità dell'area stessa.

La proposta operativa del comitato soddisfa indubbiamente tutti i criteri applicati per la valutazione dei diversi ambiti previsti dal rapporto ambientale al par. 3.1.3., di seguito integralmente riportati.

Vengono considerati elementi che concorrono alla valutazione positiva di un ambito:

- l'ampliamento di ambiti esistenti, per il contenimento di consumo di suolo (riduzione di aree di servizio) e continuità d'impresa;
- le modalità di coltivazione e destinazione finale che comportano oggettivi miglioramenti sull'assetto idrogeologico;
- le caratteristiche specifiche, difficilmente surrogabile, della risorsa;
- la documentata disponibilità dei terreni da parte dell'operatore che ne ha fatto richiesta;
- la coerenza dell'attività estrattiva con altra pianificazione/programmazione.

Sono considerati elementi che portano alla valutazione negativa di un ambito quelli che:

- compromettono l'integrità della Rete Natura 2000;
- costituiscono pericolo di inquinamento di pozzi e sorgenti;
- sono contrari agli strumenti di pianificazione territoriale e/o di settore;
- comportano una localizzazione accentrata a scapito di una distribuzione tendenzialmente uniforme sul territorio della provincia;
- interessano terreni con coltivazioni di pregio o boschi non trasformabili (Piani d'Indirizzo Forestale);
- comportano l'esecuzione di lavorazioni e/o recuperi che possono compromettere le peculiarità paesistico-ambientali;
- sono ubicati in prossimità di abitati e più in genere a punti cosiddetti sensibili a partire dalle infrastrutture viarie.

Al contrario, la situazione che si manifesterebbe a Bianzone con la proposta di Piano Cave, come peraltro evidenziato nel Rapporto Ambientale e nello Studio di Incidenza:

- da un lato non presenta alcun elemento che concorre alla valutazione positiva dell'ambito, tranne la ovvia disponibilità di ghiaia e sabbia al di sotto di un metro di ottimo terreno agricolo, perfettamente coltivato e migliorato dalle generazioni che si sono succedute nel tempo ;
- dall'altro ricade in tutte le negatività sopra enumerate, nessuna esclusa.

La proposta operativa del Comitato e il conseguente stralcio dell'ATEg71 è coerente anche con lo scenario di alternative indicate dal rapporto ambientale al par. 6 – Valutazione delle alternative:

□ **Alternativa A:** Potenziamento dei siti estrattivi già attivi sul territorio permettendo un loro ampliamento in aree contigue volto allo sfruttamento del giacimento su cui gli stessi sono insediati. Conseguente limitazione dell'apertura di nuovi siti estrattivi, anche se in presenza di un giacimento potenzialmente sfruttabile.

□ **Alternativa B:** Individuazione di nuovi ambiti estrattivi in corrispondenza di giacimenti presenti sul territorio e non ancora sfruttati.

Il rapporto ambientale, per ognuna delle due alternative, analizza vantaggi e svantaggi, decidendo di elaborare lo scenario di Piano secondo l'alternativa A, che si dimostra vantaggiosa permettendo di meglio garantire la tutela del paesaggio e dei beni ambientali del territorio provinciale, consolidare le attività estrattive già presenti sul territorio, che insistono su aree già compromesse e, quindi, oggetto di ripristino a fine attività, oltre che perseguire una razionalizzazione delle attività estrattive secondo schemi logici di produzione.

L'ATEg11 rientra pienamente nell'alternativa B ; esso prevede l'escavazione di un volume di ghiaie e sabbie pari a 137.588 m³ su tre lotti, meno dell'1,5% del volume disponibile di sabbia e ghiaia quantificato a pag. 33 della relazione tecnica.

Tali volumi sono già disponibili nel greto dell'Adda dal ponte di Stazzona al ponte di Tresenda. Si rimanda a quanto definito dalla Giunta della Regione Lombardia relativamente ai programmi annuali degli interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dai corsi d'acqua di competenza regionale.

Tali programmi, finora rimasti in gran parte inattuati da molti anni proprio per la disponibilità di materia prima a condizioni molto più vantaggiose sui terreni privati, devono essere attuati con urgenza; per documentare la gravità della situazione basta visionare presso SPAZIO REGIONE di Sondrio, a titolo di esempio, la pratica relative all'escavazione per motivi idraulici dell'area alla confluenza del torrente Rivallone con il fiume Adda, a partire dal verbale di asta deserta del 21 marzo 2011. L'alveo del torrente, sopra il quale passa un'importante strada di collegamento, è ormai invaso dai detriti, e l'Ente non ha ancora appaltato l'opera nè in sede di ribassi d'asta nè in sede di trattativa privata.

Si informa altresì che AIPO, relativamente alle opere idrauliche sul fiume Adda, prevede di ricavare mc. 43.100 netti di sabbia e ghiaia dai lavori di sistemazione degli argini dell'Adda da Tirano a Bianzone (fonte : relazione tecnico illustrativa oggetto: SO-E-259 - lavori di sistemazione della confluenza fiume Adda e torrente Poschiavino nei comuni di Tirano, Villa di Tirano e Bianzone (SO) e che quindi sono documentate altre forme di approvvigionamento di ghiaia in zona.

Il Comitato rinnova la richiesta che nel prosieguo della procedura di VAS in corso per il nuovo Piano Cave, preso atto di quanto indicato nella presente osservazione, si addivenga a prescrivere lo stralcio dell'ambito estrattivo ATEg11 (ex B8.ATEg71) ubicato in Comune di Bianzone – località Ranée, in modo da garantire la conservazione di un bene comune quale il piano di Bianzone nelle sue attuali condizioni di straordinario valore, integrità e bellezza.

Allegati:

- Studio Paesistico dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Andrea Patroni
- Studio naturalistico dell'area interessata dell'ambito B8. ATEg71 – Prof. Sergio Sgorbati
- Studio geologico dell'area interessata dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Mario Curcio
- Studio agronomico del progetto dell'ambito B8. ATEg71 – Dott. Fausto Gusmeroli
- Studio botanico dell'area interessata dell'ambito B8. ATEg71 - Prof. Sergio Sgorbati
- Parere tecnico sito Natura 2000 prof. Sgorbati

Per tutti documenti allegati alla presente osservazione e alle osservazioni precedenti, come per tutte le importanti osservazioni precedentemente presentate, si chiede che siano acquisiti al procedimento di valutazione delle scelte e siano censiti nei vari documenti che porteranno alla formulazione del Parere Motivato per l'adozione del Piano.

Bianzone (SO), 13 maggio2015

*Il Presidente del Comitato
per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone
(sig. Edj POLINELLI)*

